

A

# Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2013–2016

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>2</sup> sulla formazione professionale (LFPr);

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Per gli anni 2013–2016 è stanziato un limite di spesa di 3071,6 milioni di franchi per i contributi forfettari da versare ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr e per gli impegni contratti secondo il diritto anteriore.

<sup>2</sup> L'importo è ripartito nel modo seguente:

2013: 755,5 milioni di franchi;

2014: 762,9 milioni di franchi;

2015: 773,7 milioni di franchi;

2016: 779,5 milioni di franchi.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito d'impegno di 360,8 milioni di franchi per i contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 LFPr.

<sup>2</sup> Con il credito d'impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

## **Art. 3**

Per gli anni 2013–2016 è stanziato un limite di spesa di 149,1 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 412.10

<sup>3</sup> FF 2012 2727

**Art. 4**

Il presente decreto non sottostà a referendum.